

Oggetto: Trib. civile Vercelli, causa Marino Maria Maddalena + Rosso Pietro + Rosso Francesco + Rosso Giovanni c\ Intesa San Paolo. R.G. n° 943/2005. Osservazioni alla seconda CTU elaborata dal Dott. Valter Mazzier datata 29/9/2010.

Quesito integrativo:

*dispone che il CTU dott. Valter Mazzier sotto il vincolo del già prestato giuramento depositi in cancelleria entro il 30/05/2010 relazione integrativa con la quale predispongo delle ipotesi di calcolo che, fermi gli altri criteri, anche tra di*

---

*loro alternativi, adottati nell'elaborato peritale, consideri pari a zero il saldo iniziale del conto corrente n. 10/2360 alla data del 31.12.1988 ed applichi alle operazioni con riguardo al tasso debitore, dal 31.12.1988 (data iniziale a cui si riferisce la documentazione in atti) all'8.07.1992 i tassi d'interesse in misura legale, e per il periodo successivo dal 9.07.1992 (data di entrata in vigore dell'art. 5 l. n. 154/1992, poi trasposto nell'art. 117 d. lgs. 385/1993) al 12.05.2003 (data di chiusura del conto), secondo il disposto dell'art. 117 d.lgs. 385/1993, i tassi nominali minimi di rendimento dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto per le operazioni attive e i tassi massimi per le operazioni passive, dovendosi intendere per operazioni attive quelle in cui la banca è creditrice e per operazioni passive quelle in cui la banca è debitrice;*

Quesito precedente.

*" Ricostruisca il CTU - sulla base delle allegazioni delle parti, della documentazione già in atti, nonché di altra documentazione bancaria (estratti conto integrali) che al nominato consulente sarà consegnata dalla convenuta - la situazione contabile dei rapporti dare-avere tra parte attrice e la banca convenuta, in forza dei conti correnti oggetto di causa, tenuto conto di tutti i versamenti effettuati, nonché delle previsioni contrattuali già applicate, ma computando e contemporaneamente escludendo la capitalizzazione trimestrale di tutti gli interessi a debito (capitalizzando, quindi, annualmente).*

*Dica il CTU se la banca abbia o meno applicato, ed in che misura, al predetto conto, interessi ultralegali, facendo applicazione dei c.d. "tassi uso piazza"; calcoli quindi il saldo del conto al netto di detti interessi applicando il tasso legale previsto dall'art. 117 TULB (quest'ultimo interpretato come tasso massimo per il correntista e tasso minimo per la banca);*

*Dica il CTU se la banca convenuta abbia fatto applicazione della c.d. commissione di massimo scoperto, e precisi se detta pratica sia stata convenuta tra le parti in contratto ovvero con successiva pattuizione o comunicazione accettata dal correntista. In caso negativo, epuri il CTU il saldo del conto anche da questa pratica.*

*proceda al conteggi predetti anche limitando la disamina al periodo indicato in atti come rilevante dalla convenuta tenuto conto della eccezione di prescrizione".*

Con riferimento all'Oggetto si riassumono di seguito i passi esposti nella CTU che si ritiene debbano essere contestati rispetto al quesito posto dal Giudice.

a) A pag. 3 viene espressa la limitazione delle "rielaborazioni al solo conto principale n° 2360, senza ricostruire i conti n° 2789 e n° 180011".

a.1) In merito va ricordato che l'opera di ricostruzione del CTU deve riguardare "LA SITUAZIONE CONTABILE DEI RAPPORTI DARE-AVERE TRA PARTE ATTRICE E LA BANCA CONVENUTA, IN FORZA DEI CONTI CORRENTI OGGETTO DI CAUSA"

richiesta dal primo quesito che costituisce sempre la base operativa per la CTU. Il riferimento al c/c N° 10/2360 riguarda solo l'azzeramento del primo saldo e non la limitazione dell'indagine ricostruttiva dei rapporti.

a.2) Al CTU, si chiede pertanto di rielaborare con i medesimi principi esposti nel quesito tutti gli altri conti correnti (collegati al conto principale n° 10/2360).

**b) A pag. 4 viene evidenziato che sono stati mantenuti "gli addebiti per la CMS come di fatto applicati dalla Banca".**

b.1) In merito si rammenta che il quesito originario escludeva la CMS qualora non pattuita e, soprattutto, l'art. 117 TUB, nella lettera b) del settimo comma, esclude "gli altri prezzi e condizioni" qualora non "pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi". Agli atti di causa manca la prova di tale pubblicazione e, conseguentemente, il Giudice ha chiesto di espungere la CMS.

b.2) Si rinnova la richiesta al CTU di azzerare le CMS su tutti i rapporti di conto oggetto di perizia.

**c) sempre a pag. 4 il CTU "osserva preliminarmente che il quesito integrativo prevede testualmente che il CTU applichi a far data dal 09/07/92 "... i tassi nominali minimi di rendimento dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto per le operazioni attive ...."**

*Al riguardo si deve ribadire quanto già riferito nella prima relazione peritale e cioè che agli atti di causa non è presente alcun documento dal quale possa essere individuata la data di conclusione del contratto.*

*In tale situazione, per il calcolo degli interessi successivi al 9/07/92, si provvederà ad utilizzare il tasso nominale minimo di rendimento dei Bot emessi nel 1988, e cioè nei dodici mesi antecedenti la data iniziale (01/01/1989) degli estratti conto presenti agli atti.*

*Tale tasso è pari al 10,50%".*

c.1) La personale interpretazione del dispositivo di cui al 7° comma dell'art. 117 TUB, inerentemente la data di "conclusione del contratto", fatta risalire alla "data iniziale (01/01/1989) degli estratti conto presenti agli atti", non può essere condivisa e non trova riscontro in alcuna evidenza giurisprudenziale.

c.2) L'art. 117, 7° comma TUB, laddove fa riferimento ai tassi BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, va inteso che tale conclusione sia annualmente, seppure tacitamente, rinnovata.

Se così non fosse si stravolgerebbe la natura dell'apertura di credito in conto corrente che è una tipologia di affidamento a breve termine, tanto è vero che la banca la rinnova ogni anno. Inoltre la ratio della determinazione dei tassi di interesse in tutti i contratti bancari di affidamento sotto forma di utilizzo di apertura di credito in conto corrente è sempre soggetta allo ius variandi. Lo stesso tasso legale periodicamente subisce variazioni proprio perché il costo del denaro è costantemente variabile.

L'interpretazione del citato art. 117 TUB non può sfuggire a tale ratio e se così non fosse si porrebbero le basi per fissare tassi che dopo il 1997 (entrata in vigore della legge antiusura n° 108\1996) diverrebbero usurari, ovvero superiori ai tassi soglia trimestralmente determinati ai sensi di detta Legge N° 108\1996.

In tal senso si è espresso anche il Trib. di Mantova, Sez. II, con sentenza 16/1/2004, Giudice Mauro Bernardi. Cfr. anche Trib. Milano N° 10039 del 2\8\2008, Giudice Bernardini. Soprattutto cfr. lettera della Banca D'Italia N° 420100 del 3\5\2010 che letteralmente in merito riferisce:

Si osserva, peraltro, che un'interpretazione strettamente letterale della disposizione potrebbe, in talune ipotesi, comportare l'applicazione di un trattamento generalizzante per il cliente [1]. In tali casi, si ritiene che l'applicazione della norma dovrebbe essere comunque coerente con la finalità di apprestare un meccanismo di integrazione/sostituzione contrattuale a favore del cliente; ogni determinazione al riguardo, che non può prescindere dalle caratteristiche delle singole fattispecie esaminate, è rimessa naturalmente all'autorità giudiziaria.

c.3) La conclusione, quindi, è che al CTU si chiede di considerare il saldo da rielaborare applicando i Tassi BOT variabili annualmente.

In conclusione, quindi, si rinnova la richiesta accchè il CTU:

- 1) **Rielabori** anche i conti correnti N° 2789 e n° 180011 collegati al conto principale N° 2360 così come disposto dal Giudice nel primo quesito e non disatteso nel secondo il quale, rispetto al menzionato primo quesito, precisa solo di azzerare il primo saldo del citato conto N° 2360;
- 2) **Espunga le CMS** dai ricalcoli come da chiara evidenza nel quesito;
- 3) **Applichi i tassi BOT** annualmente scorrevoli e non fissi come da evidenza sub c).

Nel sottolineare tutto quanto precede affinché se ne tenga conto al fine di evitare ulteriori istanze al Giudice per rinnovare, se lo riterrà opportuno, ulteriore rielaborazione, distintamente ossequio .

Ortona, 18/10/2010

Gennaro Baccile  


**Da:** genbacci@tin.it  
**Inviato il:** 6-ott-2010 2.23 PM  
**A:** <vmazzier@tiscalinet.it>  
**Cc:**  
**Oggetto:** R: ctu marino

EGREGIO DOTTORE,

PRIMA DI ESAMINARE CON ATTENZIONE IL SUO ELABORATO MI PREME ANTICIPARLE URGENTEMENTE QUANTO SEGUE A SEGUITO DI UN'OCCHIATA AI PROSPETTI.

1) IN PRIMO LUOGO IL TASSO 117 TUB (COME SPECIFICATO DAL GIUDICE) RIGUARDA ANCHE I SALDI CREDITORI PER IL CORRENTISTA SUI QUALI VA APPLICATO IL TASSO BOT PIU' ELEVATO DELL'ANNO PRECEDENTE;

2) IN SECONDO LUOGO, I TASSI BOT VANNO CONSIDERATI IN MODO ANNUALMENTE SCORREVOLI (COSTANTE GIURISPRUDENZA E BANKITALIA IN MERITO CHE LE RIMETTERO' UNITAMENTE ALLE NOTE);

3) IN TERZO LUOGO PER ANNO ANTECEDENTE LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, IN ASSENZA DELLO STESSO, VA CONSIDERATO L'ANNO ANTECEDENTE L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE;

4) L'APPLICAZIONE DEL 117 TUB (COME RICHIESTO DAL GIUDICE) AFFERISCE ANCHE ALLE SPESE E AD OGNI ALTRO PREZZO (LETTERA b DEL COMMA 7°). NON ESSENDOSI PATTUZIONI E PROVE AGLI ATTI DI AVVENUTA PUBBLICITA', NULLA E' DOVUTO. PERTANTO LE CHIEDO DI AZZERARE OGNI ALTRO ONERE IMPUTATO.

NEL FAR RISERVA DI FAR PERVENIRE NOTE PIU' PUNTUALI, CORDIALMENTE LA SALUTO.

-----Messaggio originale-----

Da: vmazzier@tiscalinet.it

Data: 4-ott-2010 3.18 PM

A: <genbacci@tin.it>

Ogg: ctu marino

-->

Come da accordi

Valter Mazzier